

TRATTAMENTO GIURIDICO dei DOCENTI di RELIGIONE CATTOLICA **ASSENZE**

I Docenti di Religione Cattolica che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53 – ultimo comma – della Legge n. 312 del 11/07/1980 (“*Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra*”) **devono essere assimilati ai docenti di ruolo**, ai fini delle assenze.

Partendo dal fatto della “*mancata istituzione di un ruolo separato e speciale per i docenti di Religione Cattolica*” si deduce, in base ad un principio di equità *extra legem*, l'assimilazione dei docenti di religione di cui all'art. 53 della Legge n. 312/80 ai **docenti statali di ruolo**.

Stabilito il principio, la categoria in parola, per rientrare nei requisiti voluti dalla legge, deve avere al momento attuale l'orario di cattedra o equiparato¹ + **4 anni** di servizio non di ruolo quale docente di religione, anche ad orario ridotto e per periodi frazionati. A questo proposito la C.M. n. 36 del 26/01/1989 precisa che, per l'individuazione dei periodi utili al quadriennio, deve farsi riferimento ai servizi di **incaricato di religione**, “*anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale*”.

Fuori del caso precedente di equiparazione al personale di ruolo, le assenze del personale non di ruolo sono disciplinate dall'art. 19 del CCNL 2006 – 2009.

Si possono individuare, con distinta disciplina ai fini delle assenze **due categorie di personale non di ruolo**:

- 1) i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche;
- 2) i supplenti temporanei

Per quanto riguarda l' **arco temporale** di limite dell'assenza per malattia, e la relativa retribuzione, esso in ogni caso coincide con l'anno scolastico (*art. 19, comma 4*)

<http://www.cristalloscuola.it/assenze-del-personale.html>

¹ Ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - del D.P.R. n. 399 del 23/08/1988, è equiparato all'orario di cattedra:

- a) nelle scuole elementari e materne: un orario settimanale **non inferiore** a dodici ore
- b) nelle scuole secondarie: un orario settimanale **non inferiore** a dodici ore, a condizione che la riduzione d'orario sia dovuta a ragioni strutturali da attestare